



COMUNE DI RAGALNA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER I SERVIZI
SOCIO -
ASSISTENZIALI**

Publicato dal 22 aprile al 7 maggio 2016

Allegato alla deliberazione consiliare n. 15 del 18 aprile 2016, con le modifiche effettuate in aula dalla 1^a Commissione Consiliare permanente

INDICE

CAPO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	p.	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	p.	4
Art. 2 - Interventi e prestazioni	p.	4
Art. 3 – Presa in carico e piano individualizzato di assistenza	p.	5
Art. 4 - Fonti di finanziamento	p.	5
Art. 5 – Modalità di gestione	p.	5
Art. 6 – Relazione annuale	p.	5
Art. 7 - Accertamento della situazione economica dei richiedenti	p.	5
Art. 8 – Controlli e recupero indebito	p.	6
Art. 9 – Termine di presentazione delle istanze	p.	6
Art. 10 – Rinvio	p.	6
CAPO II - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE	p.	6
Art. 11 – Finalità	p.	6
Art. 12 - Diritto di precedenza	p.	6
Art. 13 - Gratuità - Compartecipazione alla spesa	p.	7
Art. 14 - Istanza per l'ammissione al servizio	p.	7
Art. 15 - Istruttoria dell'istanza	p.	8
Art. 16 – Graduatoria	p.	8
CAPO III - SERVIZI RESIDENZIALI –INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO STRUTTURE PROTETTE	p.	9
Art. 17 - Definizione e finalità	p.	9
Art. 18 - Domanda ed istruttoria	p.	9
Art. 19 - Retta a carico dell'utente	p.	9
Art. 20 - Recupero del credito	p.	10
Art. 21 – Concorso dei parenti obbligati	p.	10
CAPO IV - INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA	p.	11
Art. 22 – Definizione	p.	11
Art. 23 – Destinatari	p.	11
Art. 24 - Accesso alle prestazioni	p.	11
Art. 25 – Criteri per la determinazione della situazione economica	p.	11
Art. 26 - Istanza e documenti	p.	12
Art. 27 – Priorità	p.	13
Art. 28 - Forme di intervento	p.	13
Art. 29 - Assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM"	p.	13
Art. 30 - Assistenza economica temporanea	p.	14
Art. 31 - Assistenza abitativa	p.	14
Art. 32 – Forme alternative al sostegno economico	p.	14
Art. 33 - Contributi per spese farmaceutiche e sanitarie	p.	15

Art. 34 – Rimborso spese viaggi alle famiglie con soggetti disabili	p.	15
Art. 35 – Spese funerarie	p.	16
Art. 36 – Casi particolari	p.	16

CAPO V - PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO CIVICO **p. 17**

Art. 37 - Istituzione e finalità	p.	17
Art. 38 – Servizi	p.	17
Art. 39 – Beneficiari	p.	17
Art. 40 - Istanza di ammissione	p.	17
Art. 41 – Graduatoria	p.	18
Art. 42 – Coordinamento	p.	18
Art. 43 – Prestazioni	p.	18
Art. 44 - Revoca e rinunce	p.	18
Art. 45 – Assicurazione	p.	19
Art. 46 – Compenso	p.	19

CAPO VI – GITE E SOGGIORNI CLIMATICI **p. 19**

Art. 47 – Finalità e destinatari	p.	19
Art. 48 – Graduatoria	p.	19
Art. 49 – Quota di compartecipazione	p.	20
Art. 50 – Copertura assicurativa	p.	20
Art. 51 – Norma conclusiva	p.	20

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il “Regolamento sull’Organizzazione dei Servizi socio– assistenziali”, approvato con deliberazione C.S. n. 56/94 e modificato con deliberazione C.C. n. 42/2009.
2. Esso tende ad integrare e disciplinare gli interventi e le prestazioni di cui al successivo art. 2, che il Comune di Ragalna esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Art. 2

Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona residente presso il Comune di Ragalna possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, si regolamentano:
 - a) - Il servizio di assistenza domiciliare;
 - b) - I servizi residenziali;
 - c) - Gli interventi di natura economica;
 - d) - I progetti di pubblica utilità (servizio civico);
 - e) - Gite e soggiorni climatici.

Art. 3

Presenza in carico e piano individualizzato di assistenza

1. L'utente, per accedere ai servizi ed alle prestazioni di cui al presente Regolamento, presenta istanza su apposito modello predisposto dall'ufficio Servizi sociali; i funzionari preposti presteranno l'assistenza necessaria per la compilazione.
2. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona, e dei bisogni che vi sottendono al momento della presentazione dell'istanza. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale, attraverso colloqui, visite domiciliari e contatti con le varie istituzioni;
 - predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo

familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
- verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 4

Fonti di finanziamento

1. Alla spesa per la gestione dei servizi socio-assistenziali, il Comune provvede con fondi del bilancio comunale, con eventuali somme provenienti dalla riscossione delle quote di compartecipazione al costo a carico degli utenti, per quei servizi ove è previsto, dell'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e della Legge n. 328/2000, nonché da finanziamenti assegnati dallo Stato e dalla Regione per progetti o interventi di settore.

Art. 5

Modalità di gestione

1. I servizi e le prestazioni socio-assistenziali possono essere gestiti direttamente dal Comune o tramite l'associazione con i Comuni ricadenti nel Distretto socio-sanitario; ovvero possono essere gestiti prevedendo la forma del convenzionamento o dell'accreditamento con enti, cooperative ed associazioni iscritte nell'apposito albo regionale e/o distrettuale.

Art. 6

Relazione annuale

1. Il Responsabile del servizio, congiuntamente all'assistente sociale, presenta alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del Regolamento.
2. In appendice alla Relazione, devono essere indicati i programmi del servizio per l'anno successivo, la stima delle risorse occorrenti e ogni altra proposta ritenuta utile per l'ottimale espletamento dei servizi socio-assistenziali del Comune.
3. La Relazione di cui ai commi precedenti verrà valutata dal Consiglio Comunale in apposita seduta.

Art. 7

Accertamento della situazione economica dei richiedenti

1. Al fine di stabilire l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali in forma gratuita o con quota di compartecipazione, l'utente deve produrre insieme all'istanza, l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 29/12/2000, relativa ai redditi conseguiti, dal dichiarante e dal proprio nucleo familiare in corso di validità, a norma di legge; nonché l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 29/12/2000, resa dall'obbligato per legge, per quei servizi o prestazioni per cui è prevista l'azione di rivalsa.
2. L'ufficio accerterà, anche con sopralluoghi, accertamenti ed informazioni, ai sensi della normativa vigente in materia di accessi agevolati per la fruizione dei servizi socio-assistenziali, la situazione economica del nucleo familiare di riferimento e l'eventuale diritto all'esenzione totale o parziale dalla compartecipazione al costo del servizio o della prestazione sociale.
3. Il richiedente, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, deve informare l'ufficio per consentire la corretta valutazione della

situazione entro un mese dal fatto modificativo.

Art. 8
Controlli e recupero indebito

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, il Comune effettuerà controlli a campione. A tal fine si avvarrà delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione. Nei casi in cui venga accertato il rilascio di false dichiarazioni, il Comune segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre gli interessi, ed alle relative spese. L'interessato in tal caso perderà il diritto alle prestazioni.

Art. 9
Termine di presentazione delle istanze

1. Di norma l'utente può presentare istanza per accedere alle prestazioni, di cui al presente regolamento, in ogni momento dell'anno.
2. Per alcune prestazioni, meglio specificate successivamente, il termine di presentazione delle istanze verrà stabilito da apposito avviso pubblico.
3. Le istanze pervenute fuori termine saranno prese in considerazione, secondo l'ordine di protocollo, compatibilmente alle disponibilità finanziarie comunali o previa rinuncia di utenti ammessi.

Art. 10
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni dettate in materia dalla Regione Siciliana ed alle eventuali successive modificazioni e variazioni.

CAPO II
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 11
Finalità

1. Il servizio di Assistenza Domiciliare è finalizzato alla permanenza del soggetto richiedente nel proprio ambiente familiare, a prevenire forme di istituzionalizzazione ed a favorire processi di deistituzionalizzazione.

Art. 12
Diritto di precedenza

1. Le prestazioni, previa predisposizione di un progetto personalizzato, redatto dall'assistente sociale del Comune con gli operatori che gestiscono il servizio, saranno erogate sulla base delle

disponibilità finanziarie e secondo i criteri di precedenza descritti nel successivo art. 16 relativo alla formulazione della graduatoria.

Art. 13

Gratuità - Compartecipazione alla spesa

1. Alle seguenti prestazioni sociali: Disbrigo Pratiche varie (pensionistiche, sanitarie, ecc.), Assistenza Infermieristica, Sostegno Psicologico, Servizio di Accompagnamento, nonché tutti i servizi migliorativi offerti dall'Ente affidatario, accedono gratuitamente tutti gli utenti senza limiti di reddito.

2. Alle restanti prestazioni: Aiuto Domestico (riordino alloggio, governo della casa, pulizia biancheria a domicilio, preparazione del vitto) e Aiuto per l'Igiene e Cura della Persona (alzarsi dal letto, pulizia personale, corretta deambulazione), si accede a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa, in ragione della propria condizione economica, scaturente dall'attestazione ISEE determinata con il metodo della progressione lineare con i parametri di seguito riportati:

ISEE utenza sottratto ISEE iniziale moltiplicato la contribuzione massima; il risultato diviso la differenza tra ISEE finale e ISEE iniziale

$$\frac{(ISEE\ utenza - ISEE\ iniziale) \times\ contribuzione\ massima}{(ISEE\ finale - ISEE\ iniziale)}$$

3. Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente regolamento si intende per:

- ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento;
- ISEE iniziale: il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza, che per tale servizio è inferiore o pari ad €. 4.000,00;
- ISEE finale: il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata, ossia pari o superiore ad €. 15.000,00;
- Contribuzione massima: la quota massima di compartecipazione alla spesa posta a carico dell'utente, corrispondente al 75% del costo unitario orario del servizio.

4. Relativamente alle prestazioni per cui è prevista la quota di compartecipazione alla spesa, l'attivazione e la prosecuzione dell'erogazione del servizio è subordinata al versamento della quota di compartecipazione.

5. L'accertamento del mancato versamento, sarà causa di non attivazione o di interruzione del servizio. Con le stesse modalità si procederà al ripristino del servizio qualora l'utente regolarizzi la propria posizione.

Art. 14

Istanza per l'ammissione al servizio

1. Per l'ammissione al servizio, l'utente dovrà produrre istanza su apposito stampato predisposto e messo a disposizione dall'ufficio Servizi sociali.

2. La stessa dovrà essere corredata della documentazione prevista all'art. 7 comma 1 del presente Regolamento e della seguente documentazione:

- Copia del certificato invalidità o del certificato Legge n. 104/92 rilasciato dalla competente commissione dell'Azienda Sanitaria Locale specificatamente per le prestazioni in favore dei soggetti disabili;
- Certificato medico attestante, secondo le condizioni di salute dei richiedenti, la non

autosufficienza, la parziale autosufficienza ovvero l'autosufficienza, corredata dalla scheda multidimensionale SVAMA;

- Ogni altra documentazione probatoria dello stato di bisogno del richiedente e della necessità che nei confronti dello stesso vengano attivate le prestazioni richieste.

3. Sarà cura dell'ufficio Servizi sociali fornire, a chiunque lo richieda, ogni utile informazione sul servizio in questione ed il necessario supporto per la corretta compilazione e produzione dell'istanza, promuovendo, ove possibile, la presentazione della stessa da parte di cittadini soli e bisognosi di assistenza.

Art. 15 Istruttoria dell'istanza

1. L'ufficio Servizi sociali avrà cura di completare l'istruttoria delle istanze accertando la situazione familiare ed economica del richiedente

2. Entro il mese successivo al termine fissato dalla normativa di riferimento per il rinnovo dell'ISEE, tutti gli utenti ammessi al servizio di che trattasi hanno l'obbligo di provvedere a produrre l'ISEE aggiornato.

3. L'ufficio Servizi sociali avrà cura di facilitare l'assolvimento di tale obbligo ed acquisire i conseguenti accertamenti sopra specificati.

Art. 16 Graduatoria

1. Per ciascun tipo di prestazione inerente il servizio in questione, l'Assistente Sociale dell'ufficio comunale dei Servizi sociali provvederà alla formulazione della seguente graduatoria:

- **Autonomia entro le mura domestiche** (documentata dai certificati di cui all'art.14):

non autosufficiente (100%+accompagnamento)	punti 4
non autosufficiente (100% senza accompagnamento).....	punti 3
parzialmente autosufficiente.....	punti 1
autosufficiente.....	punti 0

- **Stato di solitudine :**

solo o con coniuge o altro familiare convivente non autosufficiente, senza figli nel territorio comunale	punti 4
solo o con coniuge o altro familiare convivente non autosufficiente, con figli residenti a Ragalna ma non conviventi nella stessa abitazione.....	punti 2
con il coniuge autonomo, senza figli nel Comune di Ragalna.....	punti 1
con il coniuge autonomo e con figli nel Comune di Ragalna	punti 0

2. A parità di punteggio hanno titolo di precedenza i richiedenti soli e a seguire, i più gravi come rilevabili da scheda S.V.A.M.A. .

3. La graduatoria viene aggiornata ogni tre mesi in funzione dei bisogni e delle necessità che periodicamente l'Assistente Sociale andrà a verificare con visite domiciliari e/o a seguito di segnalazioni.

4. Per ogni utente che sarà avviato al servizio, l'ufficio Servizi sociali predispone apposito piano individualizzato (PAI) che individua le prestazioni da erogare, tempi e modalità di erogazione. Il PAI sarà condiviso con l'utente, ove possibile, il familiare "caregiver" e la cooperativa scelta dal beneficiario.

CAPO III
SERVIZI RESIDENZIALI
INTEGRAZIONE RETTA PER L'INSERIMENTO DI UTENTI PRESSO
STRUTTURE PROTETTE

Art. 17
Definizione e finalità

1. Per integrazione della retta di ricovero in una struttura residenziale (sia assistenziale, sia R.S.A, per la quota sociale) si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di minori, anziani, adulti e inabili fisici e psichici che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata.
2. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'utente non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 18
Domanda ed istruttoria

1. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dall'ISEE in corso di validità e dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale dell'utente, nonché dalla documentazione prevista dall'art. 14 e dalla dichiarazione di accettazione del coinvolgimento degli obbligati per legge nel progetto assistenziale ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile per la eventuale azione di rivalsa.
2. Il servizio sociale instruirà la relativa pratica, stipulerà la convenzione con la struttura eventualmente scelta dall'utente o da chi ne cura gli interessi e calolerà la quota della retta di ricovero a carico dell'utente e/o degli obbligati per legge.

Art. 19
Retta a carico dell'utente

1. Per l'accesso ai servizi residenziali, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo.
2. La retta di ricovero è a totale carico del Comune quando l'utente non ha alcun reddito di qualsiasi natura in godimento mobiliare e immobiliare .
3. Gli utenti titolari di redditi propri, ivi compresi tutte le indennità a qualsiasi titolo percepite che non concorrono al calcolo della situazione reddituale, dovranno compartecipare al costo del servizio residenziale nella misura del 70% del proprio reddito.
4. L'integrazione da parte del Comune ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con il proprio reddito non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.
5. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette di ricovero, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso da parte dell'interessato.
6. Per il riconoscimento dello stato di parziale o totale non autosufficienza e l'eventuale integrazione sanitaria occorre fare riferimento al grado di non autosufficienza, attestato dalla

competente Unità di valutazione multidisciplinare, nonché alla autorizzazione da parte della stessa di presa in carico.

Art. 20 **Recupero del credito**

1. Il Comune, dopo avere esperito senza esito le normali azioni legali, può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge sempre che la proprietà immobiliare non costituisca, da almeno un triennio, abitazione principale dei tenuti al mantenimento e non sono presenti familiari obbligati per legge a compartecipare al costo del servizio.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 10.000,00;
 - b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 21 **Concorso dei parenti obbligati**

1. Sono parenti obbligati a prestare gli alimenti le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile, che così recita:

Persone obbligate: All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
2. Il servizio sociale deve informare l'assistito e i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.
3. I parenti obbligati vengono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, anche al fine di concorrere al pagamento della retta che non ha potuto pagare l'utente, limitatamente alla spesa sociale.
4. Non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un valore ISEE inferiore ad € 14.000,00.
5. Il Parente obbligato che presenta un'attestazione ISEE pari o superiore ad € 14.000,00 partecipa nella misura del 50% del costo della retta di ricovero.
6. Il Parente obbligato che presenta un'attestazione ISEE pari o superiore ad € 19.000,00 partecipa nella misura del 70% del costo della retta di ricovero.
7. Il Parente obbligato che presenta un'attestazione ISEE pari o superiore ad € 25.000,00 partecipa nella misura del 100% del costo della retta di ricovero;
8. Nelle suddette percentuali va ricompresa la quota di compartecipazione versata dall'utente.
9. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, economicamente capaci, non si farà

riferimento ai parenti in linea collaterale.

10. Quando i parenti obbligati al mantenimento, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune, valutata la improrogabilità dell'intervento, si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente, riservandosi nei confronti degli obbligati, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. Il Comune provvederà inoltre a segnalare il caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria, per l'accertamento - ove ne ricorrono i presupposti - degli estremi del delitto di cui all'art. 570 del Codice Penale.

CAPO IV INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 22 Definizione

1. Per assistenza economica si intende l'erogazione di prestazioni di tipo economico e/o di beni materiali attraverso la fornitura di generi di prima necessità.

Art. 23 Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui sopra i nuclei familiari o i singoli cittadini, residenti nel comune di Ragalna, che si trovino in particolare stato di indigenza e/o per cause non imputabili alla loro volontà non siano in grado di svolgere proficuo lavoro.

2. Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza.

Art. 24 Accesso alle prestazioni

1. Possono accedere alle suddette prestazioni persone singole, una per ogni nucleo familiare che presentano i seguenti requisiti:

- situazione economica complessiva desumibile dall'ISEE fino ad € 7.000,00;
- che accettino soluzioni alternative, previste e proposte dall'ufficio Servizi Sociali;
- che non percepiscano le stesse tipologie di intervento da parte di altri organismi pubblici o privati.

Art. 25 Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione assistenziale di cui al presente capo è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti di cui all'art.23.

2. La situazione economica dei suddetti soggetti si evince dall'attestazione ISEE in corso di validità.

3. Nel computo della situazione economica del soggetto o del nucleo familiare, oltre all'ISEE, si

tiene conto, ove non già previste dalla stessa ISEE, di tutte le contribuzioni non dichiarate ovvero non dichiarabili, quali: pensioni d'invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, indennità di disoccupazione gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributo affitto, libri di testo, borse di studio, assegni nucleo familiare e assegni in favore della maternità ecc.), eventuale attività lavorativa occasionale.

5. La situazione economica come sopra calcolata viene riparametrata secondo la seguente scala di equivalenza:

1 componente : 1

2 componenti : 1,57

3 componenti : 2,04

4 componenti : 2,46

5 componenti: 2,85

per ogni ulteriore componente 0,35.

6. Il valore che ne scaturisce rappresenta la situazione economica equivalente del nucleo familiare oggetto della presa in carico.

7. Il richiedente, qualora mutino la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, deve subito informare l'ufficio servizi sociali per consentire la corretta rivalutazione della situazione

Art. 26

Istanza e documenti

1. Per accedere ai vari interventi assistenziali, l'utente deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'ufficio servizi sociali, che presterà l'assistenza necessaria per la compilazione.

2. In relazione alle varie forme di intervento previste all' art.28), l'ufficio richiederà i necessari documenti fra quelli sottoelencati:

- Dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi redditi;

- Attestazione ISEE;

- Documentazione e/o autocertificazione attestante le entrate economiche a vario titolo meglio specificate all'art. 25, (provvidenze, pensioni sociali e di invalidità, indennità di accompagnamento, ecc.);

- Certificazione medica rilasciata dal medico curante o dal servizio sanitario dell'A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne;

- Eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza della necessità di affrontare gravi situazioni sanitarie;

- Certificato d'invalidità rilasciato dalla competente Commissione;

- Certificato di detenzione per i figli o il coniuge di detenuti;

- Nel caso di nuclei familiari disgregati il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in caso di separazione consensuale, o copia di separazione legale;

- Ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

3. Nell'istanza l'utente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non fruire di analogo intervento da parte di altri Organismi pubblici o privati e che non ha in corso richieste analoghe.

4. Resta salva la facoltà dell'ufficio servizi sociali di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

Art. 27 **Priorità**

1. In generale, per ogni forma di intervento assistenziale previsto dal presente Capo, si stabiliscono i seguenti criteri, atti a valutare il disagio economico e sociale, al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi richiedenti:

a) **Disagio economico**

Si attribuisce il punteggio massimo di PUNTI 9 a fronte di una ISEE, come ricalcolata al precedente art. 25, pari a €0,00.

Il punteggio da attribuire al disagio economico viene determinato con il metodo della progressione lineare in relazione alla situazione economica del nucleo familiare con i parametri di seguito specificati:

Limite ISEE massimo per l'accesso ai servizi sottratto ISEE dell'utente moltiplicato 9, il risultato diviso Limite ISEE massimo per l'accesso ai servizi

$$\frac{(\text{€ } 7.000,00 - \text{ISEE utente}) \times 9}{\text{€ } 7.000,00}$$

b) Utente o componente nucleo familiare del soggetto sottoposto a provvedimento dell'autorità giudiziaria

punti 3

c) Decesso, abbandono dell'unico percettore del reddito punti 2

d) Utente con età compresa tra i 45 e i 64 anni (non percettori di pensione) punti 0,5

e) Presenza nel nucleo familiare di un componente con un grado di

f) Invalidità superiore al 70% e fino al 100% punti 1

g) Composizione del nucleo familiare, per ogni figlio minore di anni 16 punti 1

h) Abitazione in locazione con contratto registrato punti 1

h) Periodo di disoccupazione, rilevabile dal certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dal centro per l'impiego competente territorialmente punti 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

Art. 28 **Forme di intervento**

1. Le prestazioni, in relazione alla gravità del bisogno e agli scopi che con l'intervento ci si prefigge di raggiungere, possono assumere i seguenti caratteri:

a) ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ED URGENTE "UNA TANTUM";

b) ASSISTENZA TEMPORANEA;

c) ASSISTENZA ABITATIVA;

d) FORME ALTERNATIVE AL SOSTEGNO ECONOMICO;

e) CONTRIBUTI PER SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE;

f) RIMBORSO SPESE VIAGGI ALLE FAMIGLIE CON SOGGETTI DISABILI;

g) SPESE FUNERARIE.

Art. 29 **Assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM"**

1. Può essere concessa un'assistenza economica straordinaria ed urgente "UNA TANTUM" fino ad un massimo di € 1.500,00, finalizzata al superamento di situazioni imprevedute ed eccezionali,

incidenti in maniera determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare, sulla base di una relazione da parte dell'Assistente Sociale che abbia lo scopo non solo di illustrare le ragioni dell'intervento economico ma che altresì ponga in evidenza le finalità che con l'intervento si ritenga di realizzare.

2. Per la natura stessa dell'intervento, esso non può avere carattere di ripetibilità nel tempo, sempre che non si verificano situazioni altrettanto straordinari ed eccezionali, per cui si renda la necessità di proporre un nuovo e diverso intervento economico straordinario.

3. L'istanza di assistenza economica straordinaria ed urgente, per la sua natura, deve essere presentata entro un mese da quando si è verificato l'evento ed esitata entro i successivi 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 30

Assistenza economica temporanea

1. Per assistenza economica temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre. Tale prestazione è subordinata, previa valutazione dell'assistente sociale, oltre alla presenza della condizione di precarietà economica come individuata all'art. 24, alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

2. L'assistenza economica temporanea potrà essere corrisposta solo in alternativa al servizio civico, quando condizioni oggettive non imputabili al soggetto richiedente o ai componenti il nucleo, non consentono la possibilità di altri interventi.

3. L'intervento economico verrà erogato mensilmente, per un massimo di tre mesi, per € 250,00 mensili e comunque per un importo mensile non superiore a quello stabilito per il servizio civico che deve essere aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT.

Art. 31

Assistenza abitativa

1. L'assistenza abitativa consiste:

a) In un sostegno economico mensile per 12 mesi, ai soggetti a forte rischio di emarginazione. Il contributo verrà corrisposto direttamente al locatore previa presentazione del contratto d'affitto registrato. Tale assistenza abitativa potrà essere richiesta anche ad integrazione del contributo regionale fino a copertura del canone annuo di locazione;

b) In un contributo per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'abitazione di proprietà per l'esecuzione di lavori diretti ad eliminare infiltrazioni d'acqua e situazioni di pericolo statico ed igienico. Gli interessati dovranno corredare l'istanza, oltre che dalla documentazione prevista all'art. 26, di copia del titolo di proprietà dell'alloggio, e di preventivo di spesa e delle necessarie autorizzazioni edilizie in base alla tipologia di lavori da eseguire. Su richiesta dell'ufficio Servizi Sociali, l'ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto, la congruità del preventivo presentato e successivamente la verifica della avvenuta esecuzione dei lavori così come previsto dal preventivo presentato.

2. Il contributo di cui al comma 1) punto b) sarà erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00 previa presentazione di rendicontazione dettagliata.

Art. 32

Forme alternative al sostegno economico

1. Su proposta del servizio sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al

nucleo familiare il necessario, in luogo del pagamento di somme di denaro direttamente al richiedente, il sostegno economico può realizzarsi con la concessione di buoni per l'acquisto di generi di prima necessità presso negozi con i quali il Comune stipulerà degli accordi di scopo.

2. La fornitura avverrà tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del servizio, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento. Ciascun buono deve indicare gli estremi del suddetto provvedimento, le generalità del beneficiario, la ditta incaricata della fornitura, i generi da acquistare e l'importo. La ditta alleggerà il buono alla fattura che trasmetterà al Comune a fine mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

Art. 33

Contributi per spese farmaceutiche e sanitarie

1. Possono accedere al contributo per spese farmaceutiche e sanitarie non coperte dal SERVIZIO Sanitario Nazionale, i cittadini come individuati al superiore art. 24.

2. Il contributo è annuale e viene erogato nella misura del 50% delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di € 250,00 previa presentazione di copia delle ricette mediche con le relative ricevute fiscali.

3. L'istanza per l'accesso al contributo va inoltrata entro il termine stabilito da apposito avviso pubblico.

4. Il contributo per spese farmaceutiche può essere concesso anche in presenza di altri interventi, anche di natura economica.

5. Per spese farmaceutiche e sanitarie di straordinaria rilevanza economica, si rimanda all'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 34

Rimborso spese viaggi alle famiglie con soggetti disabili

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della Legge n.104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi per l'istruzione scolastica o professionale, il Comune provvede a garantire il servizio di trasporto in favore dei portatori di handicap, tramite l'erogazione di un rimborso spese viaggi.

2. Tale rimborso viene concesso alle famiglie con disabili, in possesso del certificato Legge n. 104/1992, che provvedono con propri mezzi all'accompagnamento, in alternativa al servizio di trasporto, garantito dal Comune in forma diretta o indiretta, presso i centri riabilitativi, le strutture sanitarie e per la frequenza delle scuole di primo grado nel e fuori del territorio comunale.

3. I beneficiari devono, con cadenza annuale, inoltrare istanza su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio Servizi sociali allegando ad essa attestazione circa la effettiva presenza prodotta dagli Enti presso i quali i soggetti interessati si recano (enti di riabilitazione, strutture sanitarie e scuole). Agli stessi verrà corrisposto un rimborso spese viaggi pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro percorso fino ad un massimo di 50 Km A/R.

4. Al fine di garantire a pieno titolo l'integrazione scolastica degli alunni disabili, il Comune assicura il servizio di assistenza igienico-personale anche per le attività extrascolastiche, quali uscite didattiche e gite di istruzione. Qualora il genitore, o chi ne fa le veci, faccia richiesta di accompagnare personalmente il proprio figlio, in alternativa all'operatore all'uopo deputato, l'Amministrazione, nel caso ritenga più vantaggiosa tale proposta rispetto all'eventuale affidamento del servizio a personale esterno, può corrispondere un contributo pari al costo dell'uscita didattica o della gita di istruzione al genitore o a chi ne fa le veci.

Art. 35 **Spese funerarie**

1. Ad integrazione dell'art. 121, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale, approvato con delibera C.C. n. 26 del 12/05/1999, aggiornato con delibera C.C. n. 56 del 30/07/2002, che prevede l'assegnazione gratuita di aree cimiteriali, disposta dal Sindaco, destinate alla tumulazione di cittadini che si trovino in condizioni di indigenza economica, il Comune di Ragalna fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione:

a) per le salme di persone residenti, sole ed in situazione di indigenza, prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, nel caso in cui non vi sia altro parente diverso da quelli obbligati per legge o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;

b) per le salme di persone residenti in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;

c) per le salme di persone residenti per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito.

2. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

3. Nel caso di persone di cui alla lettera d), qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

4. L'ufficio Servizi sociali, accertate le condizioni di solitudine e indigenza della persona o l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari tenuti a provvedervi e dell'intera rete familiare/amicale, provvede ad incaricare una delle agenzie funebri presenti nel territorio, assumendo contestualmente l'impegno di spesa, per l'effettuazione del funerale che dovrà avere caratteristiche di decoro e sobrietà.

Art. 36 **Casi particolari**

1. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'ufficio Servizi sociali comunale, la prestazione economica può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo, scelta tra i soggetti che sono inclusi nello stato di famiglia o altri familiari o un eventuale tutore o curatore.

2. Sarà cura dell'Assistente Sociale acquisire apposita rendicontazione delle spese effettuate a favore del soggetto o del nucleo familiare richiedente.

CAPO V

PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

SERVIZIO CIVICO

Art. 37

Istituzione e finalità

1. Nell'ambito del Comune di Ragalna vengono istituiti progetti di pubblica utilità -Servizio civico- in favore dei soggetti beneficiari individuati al successivo art. 39.
2. Il Servizio civico è un'attività di pubblico interesse finalizzato alla disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e mira al reinserimento sociale.
3. Esso ha lo scopo di prevenire situazioni di isolamento, abbandono, depressione, devianza, disperazione e disagio della persona o del nucleo familiare svantaggiato.

Art. 38

Servizi

1. Tenuto conto della disponibilità finanziaria, dei bisogni emersi e della conseguente programmazione annuale per i servizi socio-assistenziali, possono essere avviati i seguenti servizi:
 - a) -Sorveglianza davanti alle scuole di ogni ordine e grado;
 - b) -Servizio sullo scuolabus;
 - c) -Sorveglianza nella villa Comunale, al verde pubblico ed alle attrezzature sportive;
 - d) -Sorveglianza e cura presso il centro sociale ricreativo per anziani, minori e disabili;
 - e) -Attività di sostegno ad anziani soli ed ai portatori di handicap;
 - f) -Iniziativa volte al recupero ed alla diffusione di tradizioni, di arte e cultura popolare;
 - g) -Collaborazione nell'area tecnico-manutentiva (pulizia e manutenzione strade interne ed esterne, pulizia e manutenzione edifici e scuole di proprietà comunale, manutenzione verde pubblico - urbano e sub-urbano, cimitero e campo sportivo).
 - h) -ogni altro servizio ritenuto utile alla collettività.

Art. 39

Beneficiari

1. Possono essere avviati ai progetti di pubblica utilità -Servizio civico-, i cittadini dai 18 anni a 70 anni, residenti in questo Comune, che versano in condizioni di disagio socio-economico, come individuati all'art. 24, e che risultino fisicamente idonei a svolgere il servizio a cui si intendono avviare.
2. Possono, altresì, essere avviati i cittadini privati o facenti parte di associazioni di volontariato che presentano una situazione economica superiore e che desiderano impegnarsi volontariamente in attività di pubblica utilità, nonché soggetti minori e/o adulti segnalati dall'autorità di P.S., per i quali si ritiene opportuno un recupero sociale.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 2) non è prevista alcuna corresponsione di intervento di natura economica, alcun inserimento in graduatoria, ed è prevista l'eccezione dell'età di cui al comma 1.

Art. 40

Istanza di ammissione

1. L'istanza di ammissione per essere avviati ai progetti di pubblica utilità – servizio civico, redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dell'ufficio servizi sociali, potrà essere di

norma presentata in ogni momento dell'anno al verificarsi del bisogno, ovvero, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dal relativo avviso pubblico

2. L'istanza dovrà essere corredata della documentazione prevista per l'erogazione degli interventi di natura economica, meglio specificata all'art. 26 e dal certificato medico attestante l'autosufficienza e l'idoneità fisica a svolgere attività di pubblica utilità.

3. L'ufficio servizi sociali avrà cura di completare l'istruttoria delle istanze effettuando i controlli reddituali di cui all'art. 26 del presente regolamento, nonché tramite l'ufficio anagrafe la residenza e la situazione familiare del richiedente.

4. Resta salvo il diritto alla verifica informativa di tutte le dichiarazioni rese, da parte dell'ufficio servizi sociali.

Art. 41 **Graduatoria**

1. Gli utenti saranno avviati ai progetti tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti al superiore art. 27.

Art. 42 **Coordinamento**

1. Gli utenti verranno impegnati in una delle attività previste nel precedente art. 38, secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale e tenuto conto sia delle esigenze dei vari uffici e servizi che delle capacità e potenzialità degli utenti stessi.

2. L'ufficio Servizi sociali, unitamente agli uffici di cui al comma 1, svolgerà azione di coordinamento delle attività svolte dai soggetti avviati.

Art. 43 **Prestazioni**

1. I soggetti avviati possono svolgere prestazioni secondo le esigenze dei servizi presso cui vengono avviati per un massimo di n. 50 ore mensili e per un periodo nell'arco dell'anno non superiore a tre mesi

2. Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne

3. I soggetti ammessi al servizio devono stipulare con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare per servizio civico dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni possono configurarsi come lavoro subordinato e continuativo.

4. Con gli utenti avviati, in ordine ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

5. L'impegno lavorativo dei cittadini svantaggiati ammessi nei servizi civici non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, in quanto si tratta di attività occasionale a carattere esclusivamente assistenziale, non soggetto ad IVA.

Art. 44 **Revoca e rinunce**

1. Il Responsabile del servizio può revocare in qualsiasi momento, su proposta dell'ufficio Servizi Sociali, tale intervento assistenziale per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo, mentre l'utente può rinunciare previa comunicazione scritta che deve pervenire

tempestivamente.

2. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di essere impiegati alle suddette attività, determina l'impossibilità di accedere ad altri trattamenti assistenziali economici.

Art. 45 **Assicurazione**

1. L'ufficio Servizi sociali provvederà ad assicurare gli utenti ammessi ai progetti di pubblica utilità -Servizio civico- sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 46 **Compenso**

1. Il compenso unitario orario è fissato in euro 5,00 (cinque) e deve essere aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT.

2. Il pagamento avverrà mensilmente, previo accertamento sul servizio svolto e sulle effettive presenze, tramite determinazione del Responsabile del servizio.

CAPO VI **GITE E SOGGIORNI CLIMATICI**

Art. 47 **Finalità e destinatari**

1. Le gite e i soggiorni climatici intendono offrire opportunità ricreative, di svago, socializzazione e turismo sociale agevolato ai cittadini anziani (ad iniziare da anni 55 per le donne e 60 per gli uomini) residenti in condizione di autosufficienza dal punto di vista psico-fisico ed idonei alla vita di comunità. Può accedere ai servizi di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità dei posti, anche colui che versa in condizioni di particolare disagio psico-fisico solo se accompagnato da una persona, che abbia con il richiedente rapporti parentali o amicali, a lui esclusivamente dedicata.

2. Qualora il numero dei partecipanti sia inferiore alla disponibilità dei posti, la partecipazione può essere estesa anche ai soggetti non anziani (coniuge o figli conviventi del partecipante);

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'esclusione dalla partecipazione ai soggiorni od alle gite coloro che abbiano tenuto nelle precedenti partecipazioni un comportamento scorretto e non improntato al rispetto reciproco.

Art. 48 **Graduatoria**

1. Qualora il numero di domande di partecipazione risulti superiore al numero dei posti disponibili, sarà formulata una graduatoria secondo criteri che privilegiano, nell'ordine:

a. particolari situazioni ove siano presenti indicatori di disagio sociale rilevate e documentati dall'ufficio servizi sociali;

- b. persone sole di fatto, anche se non anagraficamente;
 - c. persone che non abbiano partecipato alle precedenti gite o soggiorni.
2. A parità di condizione verrà data precedenza alla persona più anziana di età.
 3. In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 49

Quota di compartecipazione

1. Ad ogni iniziativa ricreativa, la Giunta Municipale stabilisce con propria deliberazione se la stessa debba essere soggetto o meno alla quota di compartecipazione, fissandone l'eventuale quota di partecipazione, ovvero indicandone le quote percentuali in base all'indicatore della situazione economica di ciascun partecipante, scaturente dall'attestazione ISEE, e determinate con il metodo della progressione lineare con i parametri di seguito riportati:

ISEE utenza sottratto ISEE iniziale moltiplicato la contribuzione massima; il risultato diviso la differenza tra ISEE finale e ISEE iniziale

$$\frac{(ISEE\ utenza - ISEE\ iniziale) \times\ contribuzione\ massima}{(ISEE\ finale - ISEE\ iniziale)}$$

2. Nella determinazione della compartecipazione alla spesa, per le finalità del presente regolamento si intende per:

- ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento;
- ISEE iniziale: il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza, che per tale servizio è inferiore o pari ad € 7.000,00;
- ISEE finale: il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata, ossia pari o superiore ad € 18.000,00;
- Contribuzione massima: la quota massima di compartecipazione alla spesa posta a carico dell'utente, corrispondente al 75% del costo pro capite del servizio.

3. Qualora l'iniziativa si estenda anche ai soggetti non anziani, in quanto accompagnatori o per disponibilità di posti, questi versano la propria quota di partecipazione in misura intera.

4. L'eventuale quota dovrà essere versata all'Amministrazione Comunale secondo i termini stabiliti dalla suddetta deliberazione e comunque non oltre i 10 giorni precedenti la data di partenza. Il mancato versamento della quota nei tempi previsti comporta l'automatica rinuncia alla partecipazione.

4. Nel caso di rinuncia alla partecipazione, potranno essere effettuati rimborsi solo entro i dieci giorni precedenti la partenza.

Art. 50

Copertura assicurativa

1. Per ogni iniziativa, l'Amministrazione provvede a stipulare specifica polizza assicurativa infortuni e R.C.T. a favore dei partecipanti.

Art. 51

Norma conclusiva

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo on-line del Comune ed annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione commissariale n. 56/94 e modificato con deliberazione C.C. n. 42/2009.